

D.D.C. n. 44 del 10.5.2019 n. 12 PWT

PRE - ACCORDO TRA LA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA DI ARPA PIEMONTE ED I RAPPRESENTANTI DELLE OO.SS. DELLA DIRIGENZA SIGLATO IN DATA 13.03.2019.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione integrativa.

La costituzione dei fondi per la contrattazione collettiva è in linea generale regolata dalle norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro. Tali norme vanno integrate con le disposizioni legislative susseguitesi nell'ultimo quinquennio finalizzate al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.

In particolare, con il D.l. 31/5/2010 n. 78 convertito con L. 30/7/2010 n. 122, si stabiliva che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, compreso quello dirigenziale, non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed era, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

Inoltre, con la Legge 27.12.2013 n°.147 all'art. 1 comma 456 si prevedeva che all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, dovesse essere aggiunto il seguente periodo: «a decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo».

Con la Circolare n. 12 del 23.03.2016 il MEF - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, di seguito a quanto rappresentato con la Circolare ministeriale n. 32/2015, forniva indicazioni in relazione all'applicazione del comma 236 dell'art. 1 della L. 208/2015, introduttiva di una nuova misura di contenimento della spesa in materia di costi del personale pubblico. Con essa, infatti, la disciplina in materia di trattamento accessorio del personale mutava nuovamente. L'art. 9, comma 2- bis, del decreto-legge n. 78/2010 (sia nella formulazione vigente nel quadriennio 2011-2014 che in quella operante nel 2015), veniva abrogato. Per l'esercizio 2016, ma con possibile rilevanza indiretta anche per quelli successivi, disponeva infatti che “[...] nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive

P

me

modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

In particolare, la scheda tematica I.3, allegata alla circolare predetta chiarisce che, dall'anno 2016, l'importo predetto, corrispondente all'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa, "[...] non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2015 determinato secondo le indicazioni fornite con la Circolare n. 20/2015 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, recante istruzioni applicative per la determinazione e la decurtazione permanente dei fondi della contrattazione integrativa ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, del decreto legge n. 122/2010, come modificato dall'art. 1, comma 456, della legge 146/2013. [...]". Tale circolare è stata applicata per la costituzione dei fondi 2015 e 2016.

La predetta circolare n. 12 del 23 marzo 2016 precisa poi che "[...] per quanto concerne la riduzione del Fondo in proporzione al personale in servizio si fa presente che la stessa andrà operata, sulla base del confronto tra il valore medio del personale in servizio nell'anno di riferimento ed il valore medio dei presenti nell'anno 2015. In particolare, i presenti al 31/12 dell'anno di riferimento scaturiranno dalla consistenza iniziale del personale all'1/1 alla quale andranno dedotte le unità per le quali è programmata la cessazione ed aggiunte quelle assumibili in base alla normativa vigente, salvo verifica finale dell'effettivo andamento. [...]". Tale modalità di decurtazione è stata operata con determinazione n. 1243 del 15.12.2016.

Infine, con l'entrata in vigore dell'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017, il quadro di riferimento muta ancora.

Dispone infatti la norma citata: "Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato".

Pertanto, il dato di riferimento per la costituzione dei fondi 2019 è costituito dai fondi 2016. Al riguardo, di articolare interesse è il parere reso con Deliberazione n. 64/2017/PAR dalla Corte dei Conti - Sezione Regionale di Controllo per la Liguria che di seguito si riporta circa ".... i limiti di finanza pubblica ai fondi per la contrattazione integrativa vigenti

y

per il 2017. Il recente art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 (che abroga espressamente l'esposto art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015, che costituiva la norma valevole, in materia, nel 2016) introduce, infatti, una norma comunque simile a quella precedente, disponendo che, nelle more dell'armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle pubbliche amministrazioni, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. In disparte ulteriori aspetti della disciplina, riguardanti casi specifici (enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno nel 2015), non rilevanti ai fini dell'odierno quesito, la principale novità della disposizione (oltre al mutamento dell'anno base, che slitta al 2016) è costituita dal venir meno del concorrente obbligo di riduzione proporzionale alle cessazioni dal servizio (che potrebbe permettere, a risorse complessive invariate, di incrementare il trattamento accessorio pro capite). La nuova disposizione non riproduce, infatti, la parte finale del comma 236 della legge n. 208/2015, che, per la materiale quantificazione del limite di spesa complessivo annuo, imponeva che il fondo venisse "ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente".

Pertanto, dal 2017, opera come tetto l'ammontare del fondo costituito per dell'anno 2016, mentre non è più operante l'obbligo della decurtazione in misura proporzionale alle cessazioni del personale dal servizio (parimenti non presente nel 2015 e attenuato, grazie alla considerazione di quello assumibile, nel 2016).

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa.

Per quanto attiene alla definizione delle poste di destinazione dei Fondi per la contrattazione integrativa, ed in particolare alle destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa (Sez. I Circolare n. 25 del 19/07/2012), alle destinazioni regolate da contratto integrativo (Sez. II Circolare n. 25 del 19/07/2012), e alle destinazioni eventualmente ancora da regolare (Sez. III Circolare n. 25 del 19/07/2012), si rileva in via preliminare come il presente accordo non innovi alla materia, e che le destinazioni regolate dal Contratto integrativo, di cui il presente Accordo è un elemento integrativo, sono disposte, per ogni tipologia di Fondi retributivi, secondo le modalità di utilizzo determinate dai CC.CC.NN.L. di riferimento.

7

D.D.G. n. 44 10.5.2019 n. 15
Puz

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo di posizione sottoposto a certificazione.

Si espone di seguito il dettaglio della disponibilità del Fondo per l'esercizio in corso. L'incremento originato dai nuovi valori delle posizioni determina una spesa complessiva inferiore al totale della disponibilità del Fondo stesso

Descrizione	Importo
Disponibilità anno 2019:	
Fondo costituito	1.044.603,88
Pagato sul fondo esclusa la posizione	99.410,73
Disponibile per posizioni	945.193,15
Previsione nuove posizioni	893.095,00
Residuo fondo posizione	52.098,15

Si espone di seguito il dettaglio della disponibilità del Fondo per gli esercizi precedenti, sui quali viene previste la corresponsione degli arretrati.

Descrizione	Importo
Anno 2015:	
Fondo costituito	1.211.382,16
Destinazioni non disponibili e già erogate e pertanto non regolate dal presente accordo.	1.067.574,53
Destinazioni regolate dal presente accordo.	143.807,63

Descrizione	Importo
Anno 2016:	
Fondi costituiti	1.044.603,88
Destinazioni non disponibili e già erogate e pertanto non regolate dal presente accordo.	871.499,61
Destinazioni regolate dal presente accordo.	173.104,27

Descrizione	Importo
Anno 2017:	
Fondi costituiti	1.044.603,88
Destinazioni non disponibili e già erogate e pertanto non regolate dal presente accordo.	820.269,90
Destinazioni regolate dal presente accordo.	224.333,98

Descrizione	Importo
Anno 2018:	
Fondi costituiti	1.044.603,88

7

Destinazioni non disponibili e già erogate e pertanto non regolate dal presente accordo.	734.528,16
Destinazioni regolate dal presente accordo.	310.075,72

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Sezione non pertinente all'Accordo di che trattasi.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale.

a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità;

Le destinazioni di utilizzo del Fondo, erogate nella misura di cui alla precedente Sezione IV, rientrano nelle risorse del Fondo degli anni di riferimento aventi carattere di certezza e continuità, identificandosi con il Fondo così come costituiti nei rispettivi esercizi di riferimento, così come da tabella seguente:

Fondo posizione 2015:	
Totale risorse	1.211.382,16
Totale Spesa	1.067.574,53
Residuo Fondo 2015	143.807,63
Fondo posizione 2016	
Totale risorse	1.044.603,88
Totale Spesa	871.449,61
Residuo Fondo 2016	173.104,27
Fondi 2017	
Totale risorse	1.044.603,88
Totale Spesa	820.269,90
Residuo Fondo 2017	224.33,98
Fondi 2018	
Totale risorse	1.044.603,88
Totale Spesa	734.528,16
Residuo Fondo 2018	-
Totale Generale Residui	851.321,60

Per quanto attiene alla spesa gravante sui residui degli esercizi precedenti, essa può essere stimata come segue:

- l'incremento a regime per il costo derivante dal presente accordo ammonta ad euro 258.000 circa, il che comprende 54 posizioni dirigenziali.
- Per gli esercizi 2016 e 2017 la graduazione riguarda circa il 50 % delle posizioni sovraindicate, ed implica un costo annuo di 129.000 euro.
- Per l'esercizio 2015, l'accordo vige per 5 mesi, ed il costo relativo ammonta d euro 54.000 .
- Per l'esercizio 2018, l'accordo riguarda il 100% delle posizioni a decorrere dal mese di settembre, nel quale sono stati conferiti gli ultimi incarichi dirigenziali a completamento della riorganizzazione dell'Agenzia, per un costo pari a euro 172.000 circa.

Ne consegue che i residui annui come sopra rappresentati sono ampiamente sufficienti a coprire i costi derivanti dal presente accordo.

La copertura a bilancio trova disponibilità secondo quanto sinteticamente esposto nel seguente prospetto:

FABBISOGNO.

POSIZIONI DIRIGENTI 2015-2017

COMPETENZE	ONERI PREVIDENZIALI	IRAP	TOTALE
541.245,88	144.404,40	46.005,90	731.656,18

POSIZIONI DIRIGENTI 2018

COMPETENZE	ONERI PREVIDENZIALI	IRAP	TOTALE
310.075,72	82.728,20	26.356,44	419.160,36

COPERTURA A BILANCIO FONDO POSIZIONE DIRIGENZA 2015-2017

CAPITOLO	IMPEGNO	RESIDUO
11530	567/2018	26.111,43
11531	570/2018	23.669,77
11532	572/2018	13.103,69
11534	580/2018	20.084,05
11535	584/2018	4.548,92
11537	592/2018	13.115,85
11538	595/2018	143,40
11539	599/2018	28.374,69
11920	552/2018	140.082,74

11922	554/2018	41.857,29
11923	555/2018	18.045,92
11925	557/2018	88.103,96
11927	559/2018	129.394,60
TOTALE DISPONIBILE COMPETENZE		546.636,31
11901	566/2018	46.005,90
11924	556/2018	26.291,27
11926	558/2018	39.493,57
11929	561/2018	80.508,32
TOTALE DISPONIBILE ONERI		192.299,06
TOTALE COMPLESSIVO		738.935,37

Per il fabbisogno 2018 l'esigenza trova copertura nei residui Fondi anno 2018, complessivamente ammontante a euro 3.187.600,44 oneri compresi.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici;

La retribuzione di posizione è erogata in base al CCNL dirigenza tecnico professionale amministrativa e sanitaria non medica, e al CCNL dirigenza medica.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

L'Accordo non prevede progressioni di carriera.

Modulo III - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio.

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione.

L'Agenzia esercita un monitoraggio mensile sulla gestione dei Fondi in relazione agli importi di spesa ed in allineamento con le erogazioni stipendiali mensili.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato.

I limiti di spesa del Fondo risultano interamente rispettati. Infatti, l'importo complessivo oggetto del presente accordo è contenuto all'interno del tetto massimo di spesa che ha identica consistenza rispetto a quello dell'esercizio precedente.